



COMUNE DI COSTA MASNAGA

PROVINCIA DI COMO

10

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI**

approvato con deliberazione consiliare n.17 del 27.5.1992
(C.R.C. Sez. di Lecco atto n.5451 del 19.6.1992)
Integrato con deliberazioni consiliari n.45 del 24.11.1992
(C.R.C. Sez. di Lecco atto n.10527 del 10.12.1992) e
n.16 del 31.3.1993 (C.R.C. Sez. Lecco atto n.3061 del 26.4.1993)



COMUNE DI COSTA MASNAGA

PROVINCIA DI COMO

ART. 1 - Materia di disciplina del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7.8.1990, n. 241, i criteri e le modalità esecutive per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ai soggetti indicati nella norma surrichiamata, nonché alle associazioni presenti sul territorio comunale.

ART. 2 - Istituzione dell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

E' istituito, secondo quanto previsto dall'art. 22 della Legge 30.12.1991, n. 412, l'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica.

Tale albo, che ricomprenderà i beneficiari di dette provvidenze in ogni esercizio finanziario, verrà aggiornato annualmente e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile.

Il modello di tale Albo è quello allegato alla disposizione sindacale n. 1783 di prot. in data 30.3.1992, relativa alla sua formazione e all'individuazione dei responsabili della tenuta dello stesso.

Tale Albo è depositato in libera visione e di tale circostanza è data pubblicità mediante affissione di apposito avviso permanente all'Albo Pretorio.

ART. 3 - Soggetti beneficiari

Le persone fisiche, le associazioni, gli enti pubblici e privati, presenti nel territorio comunale costituiscono i destinatari dei benefici di cui al precedente art. 1.

In deroga al principio della territorialità, i benefici economici a favore dei soggetti di cui al primo comma, saranno presi in esame in presenza di iniziative promosse dallo Stato o da altri enti pubblici.

ART. 4 - Benefici economici a favore di persone fisiche

I benefici economici a favore delle persone fisiche sono subordinati all'accertamento, da parte del competente servizio comunale, dello stato di necessità o di indigenza tale da non poter soddisfare, con mezzi propri, i bisogni essenziali quotidiani dell'interessato, sia in relazione al nucleo familiare di appartenenza, sia in rapporto ai soggetti di cui all'art. 433 del codice civile.



COMUNE DI COSTA MASNAGA

PROVINCIA DI COMO

Qualora lo stato di necessità o di indigenza venga accertato, in funzione delle ordinarie fonti di reddito, nei confronti di soggetti titolari di beni di qualsiasi natura, che non siano strumentali o necessari alla propria esistenza, e che per essi non sia possibile configurare un diverso rapporto giuridico rispetto a quello in essere, l'intervento comunale resta subordinato alla cessione gratuita al Comune di detti beni a fronte del sostentamento dell'ente per tutta la vita del soggetto beneficiario.

In tutte le richieste di concessione di benefici economici o di altre forme di sostentamento, gli interessati dovranno produrre, qualora non sia altrimenti accertabile, apposita dichiarazione, perseguibile a termini di legge in caso di falsità, attraverso la quale dovrà attestarsi la insussistenza di altre fonti di reddito o la titolarità di altri beni oltre a quelli dichiarati.

In presenza delle condizioni stabilite ai commi precedenti, il Comune procederà, in rapporto alle proprie disponibilità finanziarie e tenuto conto della necessità da soddisfare:

- a) - alla erogazione di un contributo "una tantum"
- b) - alla concessione di una sovvenzione periodica possibilmente pari alla differenza tra l'onere da sostenere per le finalità di cui al primo comma ed il reddito del soggetto destinatario del beneficio economico.

In presenza di più richieste che non possono essere integralmente soddisfatte, nei termini di cui al punto precedente, in rapporto alla entità delle risorse finanziarie disponibili per le finalità assistenziali, sarà predisposta, a cura del competente servizio comunale, apposita graduatoria articolata sulla base dello stato di bisogno dei richiedenti. I benefici comunali saranno assegnati dalla Giunta Comunale, in proporzione, sulla base della graduatoria predisposta con le modalità stabilite nei relativi atti deliberativi e nel rispetto del plafond di spesa prevista nel bilancio di previsione così come approvato dal Consiglio Comunale.

ART. 4/bis

Al fine di incentivare il recupero del vecchio nucleo, l'Amministrazione può procedere, nei limiti delle disponibilità di bilancio, all'erogazione di contributi in conto interessi per interventi di recupero edilizio residenziale e/o urbanistico con o senza acquisto di immobili nell'ambito del territorio comunale.

L'agevolazione consiste nell'erogazione di un contributo in conto interessi per la durata di anni tre.

Destinatari di tale forma di incentivazione sono le persone fisiche titolari di un reddito proprio o comunque riferibile ad uno dei componenti del nucleo familiare anagrafico, nonché le coppie di nuova formazione.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali riconosciuti o adottivi e dagli affiliati con loro conviventi, ovvero costituita da una persona sola. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i



COMUNE DI COSTA MASNAGA

PROVINCIA DI COMO

discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente risulti dalla documentazione anagrafica o sia dimostrata nelle forme di legge.

Per coppie di nuova formazione si intende il nucleo familiare composto dai coniugi o dai nubendi e dall'eventuale prole, i quali abbiano contratto matrimonio in data non anteriore ad anni sei dalla data di esecutività della delibera di approvazione del relativo bando di concorso, o che lo contraggano entro sei mesi dalla data della pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto.

Alle coppie di nuova formazione è riservata la quota del 20% dei contributi.

Ai fini delle agevolazioni in argomento, per reddito familiare si intende, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5.8.1968, n. 457, la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare percettori di reddito, quale risulta dalla singola dichiarazione.

Tali redditi devono essere riferiti a quelli risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Il reddito sopra citato è diminuito di L. 1.000.000 per ogni figlio a carico. Il reddito così ottenuto, se prodotto da lavoro dipendente è calcolato nella misura del 60%. Se prodotto da lavoro autonomo è calcolato nella misura del 100%.

Qualora il richiedente sia in procinto di contrarre matrimonio, dovrà considerarsi soltanto il reddito percepito dallo stesso e dal futuro coniuge, e, l'erogazione del contributo sarà subordinata all'avvenuta celebrazione del matrimonio entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto.

ART. 4/ter -

Non è ammesso ai fini della contribuzione di cui al precedente art. 4/bis, l'acquisto e la contestuale ristrutturazione di:

- alloggio con categoria catastale A1 - A8 - A9 - A11.
- alloggio con superficie utile abitabile al netto dei soli muri perimetrali e di quelli interni superiore a 120 mq.
- alloggio occupato da terzi;
- alloggio fruente di agevolazione pubblica in qualsiasi forma concessa (concorso o contributo a totale o parziale carico pubblico in conto interesse o in conto capitale).
- alloggio non conforme alla previsione degli strumenti urbanistici vigenti.

Gli specifici criteri di priorità ed il relativo punteggio sono contenuti nell'allegato modello.

ART. 4/quater -

Compete alla Giunta Comunale approvare il bando di concorso per l'assegnazione dei contributi in argomento, che verrà pubblicato per giorni 30 consecutivi.



COMUNE DI COSTA MASNAGA

PROVINCIA DI COMO

Durante tale periodo, che definisce i termini tassativi di apertura e chiusura del bando, gli interessati potranno presentare domanda al protocollo del Comune esclusivamente sull'allegato modello contenente i requisiti specifici, i criteri e il relativo punteggio che verrà attribuito, da compilare in ogni sua parte, pena l'esclusione.

Del rispetto del termine di presentazione delle domande spedite a mezzo raccomandata semplice, fa fede il bollo dell'ufficio postale di accettazione.

Entro 120 giorni dalla chiusura del bando la Giunta Comunale approva la graduatoria degli aventi diritto per punteggio, nonché la lista degli esclusi per inammissibilità delle domande: in caso di parità di punteggio tra gli aventi diritto, si procederà alla concessione dei contributi a seguito di sorteggio.

ART. 4/quinquies - Assegni di studio a studenti delle Scuole Medie Superiori e Universitari.

Nell'ambito dei Piani Annuali per il Diritto allo Studio, l'Amministrazione Comunale può procedere all'erogazione di assegni di studio destinati a studenti delle Scuole Medie Superiori o Professionali, diurne o serali, e Universitari.

Compete alla Giunta Comunale approvare i bandi di concorso e la graduatoria, nonché provvedere all'erogazione dei contributi, secondo le indicazioni e i criteri contenuti nel presente Regolamento.

I bandi di concorso devono contenere i requisiti specifici di ammissione, come successivamente indicato, la documentazione da produrre, la somma messa a disposizione, nonché l'importo di ciascun assegno da erogare.

1) Assegni di studio a studenti delle Scuole Medie Superiori e Professionali, diurne o serali.

Possano produrre domanda studenti

- residenti a Costa Masnaga;
- iscritti nell'anno scolastico in corso alle Scuole Medie Superiori o Professionali, diurne o serali, e regolarmente frequentanti;
- in possesso della promozione conseguita nella prima sessione dell'anno scolastico precedente;
- che non fruiscano, per l'anno scolastico in corso, di altre borse di studio o assegni analoghi.

I criteri per la formazione della graduatoria sono i seguenti:

si mettono in relazione, secondo metodi strettamente matematici preordinati alla loro equiparazione:

- la media della votazione scolastica conseguita, espressa in decime;
- il reddito pro-capite, ottenuto dividendo il reddito familiare attestato dall'ultima dichiarazione dei redditi per il numero dei componenti del nucleo familiare.



COMUNE DI COSTA MASNAGA

PROVINCIA DI COMO

A parità di punteggio finale, viene data la precedenza al concorrente con il reddito pro-capite inferiore.

2) Assegni di studio a Studenti Universitari.

Possono presentare domanda studenti

- residenti a Costa Masnaga;
- iscritti all'Università durante l'anno accademico in corso, regolarmente frequentanti e già iscritti nell'anno accademico precedente;
- che non fruiscano, per l'anno scolastico in corso, di altre borse di studio o assegni analoghi.

I criteri per la formazione della graduatoria sono i seguenti:

a) la regolarità degli studi costituisce criterio esclusivo, ai fini dell'accesso alla graduatoria. I concorrenti devono pertanto produrre la documentazione attestante il numero di esami sostenuti e il piano di studi della facoltà. All'atto di presentazione delle domande, devono essere stati sostenuti tutti gli esami degli anni accademici precedenti e i 2/3 degli esami dell'ultimo anno accademico concluso, tenendo conto del numero e non delle specifiche materie.

b) costituiscono criteri di precedenza: il reddito più basso e la media scolastica più alta. Tali criteri vengono applicati contemporaneamente e non consecutivamente.

A parità di punteggio finale, viene data la precedenza al concorrente con il reddito pro-capite inferiore.

ART. 5 - Benefici economici a favore delle Associazioni, degli Enti pubblici e privati

Nell'erogazione dei contributi, dovranno essere privilegiate le associazioni e gli enti pubblici e privati con sede in Costa Masnaga e che per statuto non hanno scopo di lucro.

Le erogazioni dovranno tendere a privilegiare i seguenti enti ed associazioni:

a) - **Settore sportivo:** quelli che hanno coinvolto maggiormente il paese e hanno dimostrato serietà e capacità organizzativa. Il contributo deve servire per garantire il proseguimento e la continuità operativa. Per le società sportive di nuova istituzione il contributo sarà concesso sulla base della diffusione della disciplina praticata e del numero dei praticanti;

b) - **Settore turistico/economico:** quelli che contribuiscono a promuovere una migliore immagine del paese, attraverso iniziative di richiamo e manifestazioni varie, compreso quelle di intrattenimento, nonché attraverso forme di valorizzazione delle risorse turistiche/economiche locali;

c) - **Settore culturale:** quelli che svolgono attività culturali e forme di educazione musicale, teatrale e culturale in genere;



COMUNE DI COSTA MASNAGA

PROVINCIA DI COMO

d) - **Settore sociale:** quelli che svolgono finalità umanitarie, sociali ed educative in grado di formare e sensibilizzare i cittadini attorno ai problemi della nostra società e in particolar modo della collettività Costamasnaghese;

e) - **Settore ambientale:** quelli rilevanti dal punto di vista ecologico e ambientale che svolgono attività con valore di crescita di coscienza ecologica, specie nei confronti dei giovani.

Gli enti e le associazioni operanti nei settori di cui al comma precedente che intendono richiedere il contributo dovranno presentare apposita domanda al Comune entro il 31 luglio per l'anno 1992 ed entro 31 marzo di ogni anno per gli anni successivi.

Le richieste di cui al presente articolo verranno esaminate dalla Giunta Comunale, la quale erogherà con appositi propri atti deliberativi i contributi stessi, determinandone la natura e l'entità, previa verifica dei criteri stabiliti nel presente Regolamento.

Nella concessione dei contributi specificati dovrà in ogni caso essere rispettato il plafond di spesa prevista nel bilancio di previsione così come approvato dal Consiglio Comunale.

ART. 6 - Benefici economici previsti da disposizioni di legge

Alla assegnazione ed erogazione di benefici economici, di qualsiasi natura, previsti da disposizioni di legge in vigore, si provvederà secondo i criteri e le modalità stabiliti nelle disposizioni medesime e, in mancanza, secondo le norme stabilite nel presente Regolamento.

ART. 7 - Priorità di destinazione delle risorse finanziarie

L'intervento comunale nella direzione degli obiettivi disciplinati dal presente Regolamento resta comunque subordinato al soddisfacimento prioritario dei servizi pubblici essenziali a norma dell'art. 54, V e VI comma, della Legge n. 142 dell'8.6.1990.

ART. 8 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.



COMUNE DI COSTA MASNAGA

PROVINCIA DI COMO

**ALBO DEI SOGGETTI CUI SONO STATI EROGATI
CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, CREDITI, SUSSIDI E
BENEFICI DI NATURA ECONOMICA**

art. 22 Legge 30 dicembre 1991, n. 412

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE



COMUNE DI COSTA MASNAGA

PROVINCIA DI COMO

ESERCIZIO FINANZIARIO

N. Delib. N.	SOGGETTI BENEFICIARI enti associaz. persone	MOTIVO DELLA EROGAZIONE	TIPO E MODALITA' DI INTERVENTO	DISPOSIZIONI DI LEGGE IN BASE ALLA QUALE VIENE EROGATO IL CONTRIBUTO	NOTE

Il Segretario Comunale

Il Sindaco

Il Responsabile